



## LABOUR CONSULTING SRLTP

Società a Responsabilità Limitata tra Professionisti – c.s. 10.000 € i.v.  
Iscrizione Ordine Consulenti del Lavoro di Reggio Emilia

### Soci Fondatori

Dott.ssa Cristina Campani - Consulente del Lavoro  
Dott. Matteo Marmioli - Consulente del Lavoro  
Rag. Gino Scalabrini - Consulente del Lavoro

### Partners di Studio

Dott.ssa Francesca Atzeni - Consulente del Lavoro  
Paola Lavinia Chierici - Consulente del Lavoro  
Dott.ssa Cristina Fantuzzi - Consulente del Lavoro

Via Pier Carlo Cadoppi, 14  
42124 REGGIO EMILIA (RE)  
Tel. 0522.927202 Fax 0522.230753

Borgo della Salnitrrara, 3  
43121 PARMA (PR)  
Tel. 0521.941760 Fax 0521.942176

P.I. 02735450351

Mail [labour@labourconsulting.com](mailto:labour@labourconsulting.com)

Pec [labourconsulting@legalmail.it](mailto:labourconsulting@legalmail.it)

Web [www.labourconsulting.com](http://www.labourconsulting.com)

---

### ALLE AZIENDE CLIENTI

Parma-Reggio Emilia, 20 novembre 2018 – approfondimento 40-2018

#### Oggetto: CONGUAGLI DI ASSISTENZA FISCALE NON COMPLETATI ENTRO L'ANNO

Si ricorda che le operazioni di conguaglio derivanti da 730, siano esse a debito per il lavoratore o a credito, devono essere completate **non oltre le retribuzioni corrisposte entro il 31.12.2018.**

Ciò significa che i conguagli da parte del sostituto potranno completarsi:

- Entro le paghe relative al cedolino della 13ma mensilità per la generalità dei casi (tempificazione pagamenti posticipata);
- Entro le paghe di dicembre 2018 per le aziende con calendario differito (tempificazione pagamenti anticipata).

In caso di conguaglio a debito non completato entro le scadenze di cui sopra, dovrà essere prodotta una **lettera per il lavoratore che l'azienda consegnerà allo stesso ENTRO IL 31.12.2018.** Il lavoratore, a questo punto, provvederà autonomamente ad effettuare gli adempimenti conseguenti.

La stessa operatività appena vista per i conguagli a debito non completati, dovrebbe essere attivata per i conguagli a credito.

Si precisa che dal 2012 l'Agenzia Entrate (circolare 15/E) ha previsto che nell'ipotesi in cui non fosse possibile rimborsare tutti i crediti per insufficienza di ritenute è necessario comunicare al lavoratore il residuo credito contestualmente alla prima rata di rimborso e per ogni mese fino al completamento del rimborso.

Nel restare a disposizione per ulteriori approfondimenti, porgiamo

Cordiali saluti.

Labour Consulting Srltp